



Incontro tecnico

I recenti aggiornamenti dei procedimenti di prevenzione incendi

*Comando Provinciale VV.F. Isernia
Martedì, 6 novembre 2012*

Le attività soggette e le norme tecniche di riferimento per l'asseverazione

Arch. Valter Cirillo – Comandante Provinciale VV.F. Isernia

Primo passo: un nuovo elenco delle attività soggette

Individuare un nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle tabelle del DPR 26 maggio 1959 n. 689);
L'elenco, riportato nell'Allegato I, comprende 80 attività suddivise in 3 categorie in base al livello di complessità:

- **Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate.** Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
- **Categoria "B", attività a medio rischio.** Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
- **Categoria "C", attività a elevato rischio.** Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Allegato I al DPR 151/2011 - Obiettivi

L'esigenza di elaborare un decreto per individuare le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose soggette alle procedure di prevenzione incendi, deriva dal dettato del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che, all'art.16, comma 1, rimanda ad un apposito D.P.R.

Nella precedente normativa, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi erano elencate nell'allegato al D.M. 16/02/1982 ma nessuna differenza in termini di adempimenti amministrativi era prevista per le 97 attività.

Allegato I al DPR 151/2011 - Obiettivi

La rivisitazione dell'elenco delle cd “attività soggette” è stata prioritariamente ispirata all'esigenza di valutazione dell'evoluzione tecnologica, della pratica e dell'esperienza maturata dal 1982 ad oggi secondo le seguenti esigenze tecniche:

1. necessità di eliminare attività di fatto non più pericolose per effetto dei nuovi materiali e/o componenti impiantistiche utilizzate;
2. necessità di rimodulare i limiti di assoggettabilità di alcune attività;
3. esigenza di accorpare o suddividere attività simili per una più facile individuazione dell'attività soggetta a controllo;
4. necessità di inserire nuove attività, anche di recente diffusione, per effetto della loro complessità e/o dell'elevato rischio associato.

Allegato I al DPR 151/2011 - Criteri

1. Le cancellazioni sono state effettuate per attività obsolete o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie, come, ad esempio, nel caso di vani di ascensori e montacarichi ovvero di stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile.
2. Per alcune categorie i limiti precedentemente fissati hanno subito variazioni. Queste modifiche hanno l'effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti (es. uffici con affollamento compreso tra 300 e 500 persone), e di rendere esenti alcune attività prima soggette (es. i locali adibiti a depositi con superficie maggiore di 1000 m² sono soggetti solo se detengono quantitativi di materiali combustibili superiore a 5.000 kg).

Allegato I al DPR 151/2011 - Criteri

3. Agli accorpamenti tra più attività si è dato luogo al fine individuare in modo univoco ed oggettivo quelle attività che hanno medesima tipologia di rischio, quali, ad esempio, le lavorazioni con gas infiammabili, gli stabilimenti ove si producono ed impiegano liquidi infiammabili, ovvero prodotti in gomma o materiali plastici.

Le suddivisioni sono state invece create per tenere conto delle diversità di processi produttivi, come nel caso delle aziende per la produzione di veicoli e quelle per la relativa manutenzione.

Allegato I al DPR 151/2011 - Criteri

4. Le nuove attività inserite sono ricollegabili a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi, ecc.) o di rischio particolarmente elevato. Nello specifico si riferiscono:

- ad alcune infrastrutture di trasporto ad elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane);
- ad attività a rischio specifico, quali quelle di demolizione dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;
- a grandi complessi industriali o per il terziario;
- a strutture ricettive quali campeggi e villaggi turistici.

Allegato I al DPR 151/2011

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		fino a 2 m ³	oltre i 2 m ³
	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	- Depositi di GPL fino a 5 m ³	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ - Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ - Depositi di GPL oltre i 13 m ³

Allegato I al DPR 151/2011

64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone

Allegato I al DPR 151/2011

68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m ²	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m ²	oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m ²	oltre 600 e fino a 1.500 m ²	oltre 1.500 m ²
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m ²	oltre 3.000 m ²
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.			tutti

Allegato I al DPR 151/2011

75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte		

Attività soggette: principali novità 1/5

N.	Attività del D.M. 16/02/1982	Attività dell'Allegato I al D.P.R. 1/8/2011	Commento
12	<p>15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità complessiva da 0,5 a 25 mc. - per capacità complessiva superiore a 25 mc</p> <p>16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità complessiva da 0,2 a 10 mc - per capacità complessiva superiore a 10 mc</p> <p>17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli <u>diatermici</u> e simili per capacità sup ad 1 mc</p>	<p>Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, <u>diatermici</u>, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³</p>	<p><i>Sono state accorpate più attività del D.M. 16/2/82 per inglobare in un'unica voce tutti i depositi di liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti, a qualsiasi titolo detenuti nello stesso sito di stoccaggio.</i></p>
13	<p>7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per <u>autotrazione</u></p> <p>18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per <u>autotrazione</u> ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio</p>	<p>Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'<u>autotrazione</u>, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.</p> <p>a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)</p>	<p><i>Sono state accorpate in un'unica voce le varie tipologie (<u>autotrazione</u>, <u>nautica</u> ed <u>aeronautica</u>) di distributori di carburanti liquidi e gassosi. Relativamente ai distributori rimovibili viene chiarito che questi sono soggetti in tutte le modalità d'uso. <u>ricomprendendo</u> in tale categoria i distributori rimovibili a servizio di cave, cantieri, aziende agricole ed a servizio di muletti.</i></p>
18	<p>25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni</p>	<p>Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635, e successive mm. ij</p> <p>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.</p>	<p><i>Sono stati inseriti gli esercizi che detengono in vendita e/o in deposito <u>artifici pirotecnici declassificati</u> in "libera vendita".</i></p>

Attività soggette: principali novità 2/5

34	43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 g.li	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche , depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.	<i>Sono stati inseriti, in modo esplicito rispetto all'attività prevista nel D.M. 16/2/82, gli archivi e le biblioteche.</i>
49	64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	<i>Viene resa esplicita l'assoggettabilità, in questa voce, degli impianti di cogenerazione.</i>
53	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli.	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m²;	<i>Attività che accorpa l'attività n. 72 e, per la parte relativa alla manutenzione dei mezzi, anche le attività nn. 69, 70 e 71 del D.M. 16/2/82. Nella nuova attività si è sostituita la vecchia soglia di assoggettabilità che faceva riferimento al numero degli addetti, con una soglia che fa riferimento ad un limite di superficie, distinto per tipologia di mezzi. Il "veicolo a motore" comprende anche i ciclomotori, i motocicli e gli autobus. Il limite di superficie per le officine per la riparazione di veicoli a motore è stato portato a 300 m² per tenere conto delle aumentate dimensioni degli autoveicoli che richiedono maggiori superfici di parcheggio.</i>
55	-----	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²	<i>Attività di nuova istituzione il cui inserimento è dettato dall'esigenza di comprendere attività particolarmente esposte al rischio di incendi che spesso comportano difficoltose operazioni di spegnimento. Nel limite di soglia non si effettua distinzione tra superficie interna o scoperta.</i>

Attività soggette: principali novità 3/5

64	82 - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	<i>La nuova attività individua i "centri informatici" come attività soggette anziché limitarsi alle "centrali elettroniche" che possono essere considerate un sottoinsieme dei "centri informatici".</i>
65	83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre , sia a carattere pubblico che privato , con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200...m² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	<i>La nuova attività specifica che i locali soggetti sono sia i locali "pubblici" che "privati". Viene, inoltre, introdotta una nuova soglia di <u>assoggettabilità</u> che fa riferimento ad un limite di superficie. I limiti di <u>assoggettabilità</u> sono stati determinati per rendere il più possibile coerenti le procedure di prevenzione incendi con quelle definite dal D.P.R. n 311/2001.</i>
66	84 - Alberghi, pensioni, <u>motels</u> , dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, <u>studentati</u> , villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, <u>bed & breakfast</u> , dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture <u>turistico-ricettive nell'aria aperta</u> (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	<i>Rispetto alla precedente definizione della voce n. 84 del D.M. 16/2/82 sono state esplicitate le attività che si intendono assoggettare al controllo dei Vigili del fuoco, facendo riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale. Sono state inserite come attività di nuova istituzione le strutture <u>turistico-ricettive nell'aria aperta</u> (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con un limite di soglia legato alla capacità ricettiva.</i>
67	85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	<i>Sono stati aggiunti, rispetto alla precedente definizione della voce n. 85 del D.M. 16/2/82, gli asili nido con oltre 30 persone presenti.</i>

Attività soggette: principali novità 4/5

68	86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².	<i>E' stata riformulata la definizione della voce n. 86 del D.M. 16/2/82, alla luce del campo di applicazione del D.P.R. n. 14/1/1997- E' stata precisata l'assoggettabilità delle case di riposo per anziani. Sono stati inserite le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie superiore a 500 m².</i>
70	88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	<i>E' stata riformulata la definizione della voce n. 88 del D.M. 16/2/82, legando l'assoggettabilità ad una soglia definita dalla quantità dei materiali combustibili presenti.</i>
71	89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	<i>Il limite di assoggettabilità è stato ridotto a 300 persone, considerando le effettive presenze e non solo gli addetti.</i>
72	90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico , destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.	<i>E' stata riformulata la definizione della voce n. 90 del D.M. 16/2/82, stabilendo che l'edificio pregevole viene assoggettato ai controlli di prevenzione incendi solo se aperto al pubblico e destinato a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell' Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011.</i>
73	-----	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.	<i>Questa nuova attività è stata introdotta per assoggettare ai controlli dei Vigili del fuoco i complessi polifunzionali sia nel settore terziario che industriale, gestiti da più soggetti, ma che necessitano del coordinamento delle misure di prevenzione, di protezione e di gestione antincendio.</i>

Attività soggette: principali novità 5/5

75	92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m² .	<i>E' stata riformulata la definizione introducendo un limite di <u>assoggettabilità</u> legato alla superficie, più oggettivo rispetto alla dichiarazione sul numero di veicoli, oltre che per tener conto della presenza di altre tipologie di veicoli a motore (motocicli, autobus, etc.). E' stato inserito tra le attività soggette il deposito di mezzi rotabili.</i>
77	94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	<i>E' stata riformulata la definizione assoggettando al controllo tutte le attività ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m e non più solo gli edifici di civile abitazione.</i>
78	-----	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.	<i>Questa nuova attività è stata introdotta per assoggettare ai controlli dei Vigili del fuoco le aerostazioni, le stazioni ferroviarie, le stazioni marittime, le metropolitane, con un determinato limite di soglia legato alla superficie coperta accessibile al pubblico, per prendere in considerazione la tendenza alla riqualificazione delle grandi stazioni in centri polifunzionali.</i>
79	-----	Interporti con superficie superiore a 20.000 m²	<i>Attività di nuova istituzione il cui inserimento è dettato dall'esigenza di comprendere attività particolarmente esposte al rischio di incendi che spesso comportano difficili operazioni di spegnimento con rischio di infortunio per i soccorritori.</i>
80	-----	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	<i>Attività di nuova istituzione il cui inserimento è dettato dall'esigenza di comprendere attività particolarmente esposte al rischio di incendi che spesso comportano difficili operazioni di spegnimento con rischio di infortunio per i soccorritori.</i>

Le attività soggette e le norme tecniche di riferimento per l'asseverazione

Arch. Valter Cirillo – Comandante provinciale VV.F. Isernia

Categoria "A", attività a basso rischio

Appartengono a questa categoria le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.



Chi appartiene alla Categoria A?

Piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra le 300 e le 500 persone presenti, autorimesse tra i 300 mq e i 1.000 mq, edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 24 m e i 32 m, gli impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra i 25 e i 50 posti letto, teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti.

Vedi elenco completo su vigilfuoco.it nella sezione prevenzione incendi.

La procedura per le attività di Categoria A

Gianni è un imprenditore che desidera costruire un'autorimessa di 400 mq. La nuova disciplina per la prevenzione incendi consente a Gianni di compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'autorimessa senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco.

Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all'attività, è sufficiente che Gianni invii al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive (o ai Vigili del Fuoco tramite procedura *online*) il progetto dell'opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, Gianni ottiene la ricevuta dal SUAP e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.

Rif. Pratica VV.F. n. _____

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto _____
 Titolo professionale _____ Cognome _____ Nome _____
 iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio _____ n. iscrizione _____
 con ufficio in _____ provincia _____
 _____ indirizzo _____ n. civico _____
 _____ c.a.p. _____ comune _____ provincia _____ telefono _____
 _____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:

i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente (barrare con il riquadro di interesse)
 relativi all'attività _____ tipo di attività (collegio, scuola, etc.) _____
 sito in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
 _____ comune _____ provincia _____ telefono _____

Individuata/e¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____

VISTI

- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate;
- la documentazione tecnica di seguito indicata:
 - progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C) in data _____ prot. n. _____
 - documentazione tecnica di progetto allegata (per attività di cat. A)
 - documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza) (barrare con il riquadro di interesse)
- le normative tecniche di prevenzione incendi coerenti con l'attività;
- la completezza delle certificazioni e delle dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza antincendio;

ASSEVERA LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITÀ SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO

_____ Firma del professionista _____
 _____ Firma Professionale _____

¹ Esportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012.

Asseverazione

Il tecnico abilitato, consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e falsa attestazione (art.19, c.6, l.241/90), ASSEVERA la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi (attività A), nonché per le attività B e C, al progetto approvato dal Comando Provinciale VV.F..

ATTIVITÀ IN CATEGORIA A

n.	Attività	Normativa di riferimento	Osservazioni	Indirizzi per l'asseverazione
3b	Depositi di gpl in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva da 75 Kg a 300 kg	Circolare 20/9/1956, n.74 - parte seconda		
4b	Depositi di gpl in serbatoi fissi da 0,3 m ³ a 5 m ³	D.M. 14/5/2004		
6	Reti di trasporto di gas naturale con densità non sup. a 0,8 fino a 2,4 MPa	D.M. 17 /4/2008		
12	Depositi e/o rivendite di liquidi combustibili con $T_i > 65^{\circ}\text{C}$ per capacità geometrica complessiva da 1 m ³ a 9 m ³	D.M. 31/7/1934 (per gli oli minerali)	<i>Esiste la normativa solo per gli oli minerali mentre...per i liquidi combustibili di altra derivazione non ci sono normative di riferimento</i>	<i>Applicare il D.M. 31/7/1934 anche per i depositi e rivendite di liquidi combustibili di qualsiasi derivazione con $T_i > 65^{\circ}\text{C}$ per capacità geometrica complessiva da 1 a 9 m³</i>
13a	Contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi fino a 9 m ³ con $T_i > 65^{\circ}\text{C}$	D.M. 12/9/2003		
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione > 60% in volume di capacità geometrica > 1 m ³ fino a 10 m ³	D.M. 18/5/1995 (per i depositi)	<i>Esiste la normativa solo per i depositi di soluzioni idroalcoliche mentre per le rivendite non ci sono normative di riferimento</i>	<i>Applicare il D.M. 18/5/1995 anche per le rivendite di alcoli con concentrazione > 60% in volume di capacità geom. > 1 m³ fino a 10 m³</i>
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti	D.M. 19/8/1996	<i>I locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico rientrano nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996</i>	<i>Per studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a... 25 persone presenti applicare il D.M. 19/8/1996 limitatamente ai pertinenti paragrafi dei vari titoli della normativa</i>

Le attività soggette e le norme tecniche di riferimento per l'asseverazione

Arch. Valter Cirillo – Comandante provinciale VV.F. Isernia

n.	Attività	Normativa di riferimento	Osservazioni	Indirizzi per l'asseverazione
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici e impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 25 kW fino a 350 kW	D.M. 13/7/2011		
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie > 25 fino a 50 posti letto	D.M. 9/4/1994 D.M. 6/10/2003 D.M. 16/3/2012 (piano biennale di adeguamento)		
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie > 100 fino a 150 persone presenti	D.M. 26/8/1992		
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuo e/o diurno, case di riposo per anziani oltre 25 posti letto fino a 50 p. I. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 500 m ² fino a 1000 m ²	D.M. 18/9/2002 D.M. 18/9/2002, tit. IV	<i>Alle case di riposo per anziani, ove non si svolgono prestazioni sanitarie, non possono essere applicate le disposizioni contenute D.M. 18/9/2002 in quanto a tutti gli effetti sono attività ricettive</i>	<i>Per le case di riposo per anziani oltre 25 posti letto fino a 50 posti letto, ove non si svolgono prestazioni sanitarie, applicare il D.M. 9 aprile 1994 e il D.M. 6/10/2003</i>
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 fino a 600 m ² comprensiva di servizi e depositi	D.M. 27/7/2010 (per locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio)	<i>Per le fiere e i quartieri fieristici non c'è una normativa di riferimento</i>	<i>Per fiere e quartieri fieristici con superficie lorda > 400 m² fino a 600 m² comprensiva di servizi e depositi applicare il D.M. 27/7/2010</i>

Le attività soggette e le norme tecniche di riferimento per l'asseverazione

Arch. Valter Cirillo – Comandante provinciale VV.F. Isernia

n.	Attività	Normativa di riferimento	Osservazioni	Indirizzi per l'asseverazione
71	Aziende ed uffici > 300 persone fino a 500 persone	D.M. 22/2/2006 Titolo IV	<i>Il titolo IV si riferisce agli "uffici esistenti soggetti ai controlli di p. i. all'epoca del D.M. 16/2/1982 (uffici > 500 addetti). Le disposizioni contenute nel titolo IV sono difficilmente applicabili agli edifici esistenti compresi nella fascia da 301 a 500 persone.</i>	<i>Le misure da applicare agli uffici esistenti che rientrano nella fascia da 301 a 500 persone devono essere emanate con uno specifico decreto desumendole dal titolo IV del D.M. 22/2/2006 e dal D.M. 10/3/1998.</i>
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità > 116 kW fino a 350 kW	D.M. 12/4/1996 (gas) D.M. 28/4/2005 (combustibili liquidi)	<i>Gli impianti alimentati a combustibili solidi non hanno una normativa di riferimento</i>	<i>Per gli impianti alimentati a combustibili solidi applicare il D.M. 28 aprile 2005 limitatamente agli aspetti di</i> <ul style="list-style-type: none"> - ubicazione - caratteristiche costruttive - dimensione - accessi - comunicazioni e aperture di ventil.
75	Autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva coperta > 300 m ² fino a 1000 m ²	D.M. 1/2/1986		
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio > 24 m fino a 32 m	D.M. 16/5/1987, n.246 (edifici di civile abitazione)		
80	Gallerie stradali di lunghezza > 500 m e ferroviarie > 2000 m	D.M. 28/10/2005 e specifiche tecniche di cui alla decisione 2008/163/CE (gallerie ferroviarie) d.lgs. 5 ottobre 2006, n. 264 (gallerie stradali transeuropee)	<i>Le gallerie stradali che non ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 264/06 non hanno una norma di riferimento</i>	<i>Le misure da applicare alle gallerie stradali di lunghezza > 500 m che non ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 264/06 devono essere emanate con uno specifico decreto desumendole dal d.lgs. 264/06</i>

Le attività soggette e le norme tecniche di riferimento per l'asseverazione

Arch. Valter Cirillo – Comandante provinciale VV.F. Isernia

Le nuove attività soggette - transitorio

Per le nuove attività soggette ai sensi dell'Allegato I al DPR n. 151 era previsto un arco temporale di un anno per consentire ai responsabili delle stesse di adeguarsi ed espletare i necessari adempimenti. Detto termine è stato prorogato di un ulteriore anno dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Quindi entro il 7 ottobre 2013 dovranno essere completati gli eventuali lavori di adeguamento e dovrà essere presentata al competente Comando VV.F. la SCIA (previa valutazione del progetto per attività B e C).

Per le gallerie stradali e ferroviarie (attività 80) si applica la tempistica prevista dalla disciplina di settore (rispettivamente d.lgs. 264/2006 e D.M. 28 ottobre 2005).

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere *e)* ed *f)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Grazie per l'attenzione

Per informazioni:

- www.vigilfuoco.it

sezione prevenzione e sicurezza
sottosezione prevenzione incendi;

- Ufficio prevenzione incendi del
Comando Prov. VV.F. di Isernia –
Responsabile Ing. L. Zotti
(Apertura al pubblico: lunedì-
mercoledì-venerdì ore 9,00 – 12,00
martedì ore 15,00-17,00)



Le attività soggette e le norme tecniche di riferimento per l'asseverazione

Arch. Valter Cirillo – Comandante provinciale VV.F. Isernia